



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | MARINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROCHIRA | ROBERTO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1959/10 depositato il 16/07/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRES contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
GIA'SOGET RISCOSSIONE SPA
65100 PESCARA PE

difeso da:
BRESCIA AVV.GRAZIA
VIA BERARDO LEONE,1/B 74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1959/10

UDIENZA DEL

09/02/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

658

PRONUNCIATA IL:

9.2.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 SET. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Rag. Claudio [REDACTED]



Con unico atto notificato ad Agenzia delle Entrate Taranto e ad Equitalia Pragma SpA Taranto viene proposto ricorso contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. [REDACTED] e con il quale a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36/bis e per l'anno di imposta 2006, vengono richieste imposte IRPEF/IRES/IVA/IRAP ed accessori.

Il ricorrente contesta l'operato degli Enti chiamati in causa per non aver mai ricevuto la comunicazione di irregolarità e per violazione dell'art. 36/bis in ragione del mancato rispetto del termine per la liquidazione.

Sostiene il ricorrente la mancanza di prova per la richiesta e la mancanza di motivazione per non essere stata esplicitata la norma violata. Precisa ancora il ricorrente la mancanza del titolo per la riscossione e segnalando la mancata sottoscrizione della cartella e la illegittimità degli importi riferiti agli interessi chiede l'annullamento del ruolo con vittoria di spese ed onorari di causa da pagare in favore del costituito difensore dichiaratosene anticipatario.

L'Agenzia delle entrate di Taranto è costituita in atti, sostiene la piena legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

Equitalia Pragma SpA Taranto è costituita in atti ed in proprie deduzioni scritte ritiene legittimi e tempestivi i propri atti e chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori di tutte le parti costituite ed ognuno di loro si riporta ai propri atti ed alle richieste già esposte.

La Commissione osserva che in realtà il ruolo è illegittimo per mancanza del titolo per la riscossione e per carenza di prova.

L'Agenzia neppure negli atti di costituzione ha evidenziato il titolo per il quale ha emesso il ruolo e la sua validità. Non può essere sufficiente il semplice riferimento agli elementi riportati nella comunicazione di irregolarità, ma il titolo convalidante il ruolo può essere rappresentato certamente dalla dichiarazione dei redditi presentata e che riporta (eventualmente) imposte dichiarate e non versate, ma ciò non può essere sostituito da atti unilaterali dell'ufficio imposte, ma esige la disponibilità visiva della dichiarazione stessa.

Ancora: l'ufficio è obbligato a provare l'entità e la legittimità delle proprie richieste attraverso attività preliminari (da eseguire in contraddittorio con il contribuente ed in rispetto dello Statuto del contribuente) alla emissione del ruolo, attività che se mancante non può che configurare una insanabile nullità dell'atto emesso sia per la mancanza del contraddittorio che per l'inesistenza delle ragioni di convincimento poste dall'ufficio a base della propria successiva richiesta. Dalla cartella di pagamento non si evidenzia alcuna delle citate attività ed il ruolo contenuto nella stessa pertanto non può essere convalidato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ag. 1955/10 F. 2-

Nel precisare che quanto esposto è assorbente anche per quant'altro riportato agli atti, devono essere confermate le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Agenzia delle Entrate.

Vi sono motivi validi per compensare interamente tra tutte le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M-

La Seconda Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento opposta;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 9/2/2011

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Marino Liuzzi)